

OMISSIS

ritenuto che detta domanda cautelare appaia fondata, invece, sotto il diverso profilo dell'illecito concorrenziale perpetrato dalla resistente;

considerato, in proposito, che la ricorrente si duole, oltre che dello sfruttamento materiale da parte di Natisone Laovir S.r.l. dello stesso concetto inventivo ideato – in tesi attorea – da Petrucco, anche del fatto che Natisone Lavori S.r.l. abbia imperniato la propria comunicazione commerciale sull'attribuzione a sé, anziché alla ricorrente stessa, della paternità dell'invenzione;

ritenuto che risulta provato in atti che il prodotto offerto dalla resistente ripete pedissequamente una caratteristica ritenuta peculiare di un brevetto altrui (del resto è la stessa resistente ad introdurre la circostanza nel procedimento, sebbene al fine di contestare la validità del brevetto Petrucco), spacciandola come frutto della propria attività inventiva (cfr. <https://www.natisonelavori.com/#servizi>; <http://www.ponteguido.com/la-storia/>);



ritenuto che detta condotta integri in effetti un atto di concorrenza sleale atipica ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto idoneo, attraverso la diffusione di un messaggio mendace, a falsare il gioco della concorrenza, sottraendo clientela ad ogni concorrente che offra prodotti recanti la medesima caratteristica;

apprezzata all'uopo l'indubbia attitudine attrattiva di un messaggio pubblicitario che enfatizzi la paternità dell'idea alla base del prodotto reclamizzato, in quanto idoneo a trasmettere al pubblico un'impressione di esclusività nella realizzazione del prodotto;

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che l'imminenza del pregiudizio risulti sufficientemente dimostrata dall'attuale reperibilità sui siti gestiti dalla resistente di messaggi commerciali del tenore di quello riportato nel ricorso da Petrucco;

ritenuto poi che l'irreparabilità del pregiudizio sia insita nella sua ontologica irreversibilità unita all'obiettiva impossibilità di quantificarne esattamente l'ammontare;

ritenuto dunque di dover accogliere solo parzialmente il ricorso, concedendo un'inibitoria limitata all'utilizzo di una comunicazione commerciale del genere di quello sopra descritto, con applicazione – vista conforme domanda della ricorrente - di una penale ex art. 614 bis c.p.c. che si ritiene congruo quantificare, tenuto conto del genere di imprese coinvolte e di attività da esse svolta, in € 300,00 per ogni giorno – successivo alla comunicazione del presente provvedimento – in cui attraverso la divulgazione di comunicazioni commerciali del genere suddetto si realizzerà la violazione dell'inibitoria in questa sede disposta;

vista l'ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente per la pubblicazione della decisione a norma dell'art. 120 c.p.c. e ritenuto che tale rimedio ben possa applicarsi anche alle misure cautelari ed, in special modo, all'inibitoria concessa in via d'urgenza, in quanto misura rafforzativa dell'efficacia cautelare del provvedimento concesso attese l'evidente idoneità a prevenire ulteriori danni (del resto, il potere di rendere pubblico il provvedimento deve ritenersi insito nella stessa norma specifica di cui all'art. 700 c.p.c., che prevede che la parte istante possa chiedere al giudice di adottare i provvedimenti più idonei a scongiurare il pregiudizio);

ritenuto all'uopo sufficiente ordinare alla società soccombente di pubblicare la presente decisione sui siti, dalla stessa gestiti, www.natisonelavori.com e www.ponteguido.com;

ritenuto infine che la natura del presente procedimento cautelare, caratterizzato dal fatto che l'instaurazione del giudizio di merito è lasciata alla libera scelta della parte che ne abbia interesse, imponga di provvedere sulle spese a norma dell'art. 669 *octies* comma 7 c.p.c., che atteso l'esito del giudizio andranno parzialmente compensate in misura della metà, con onere a carico della resistente di rifondere alla ricorrente la residua quota, da liquidarsi come in dispositivo fatta applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività disimpegnata (in particolare, del fatto che la fase decisionale è consistita nella sola partecipazione ad un'apposita udienza) e del pregio delle questioni trattate;

ritenuto di dover porre le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 16 luglio 2019, a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna;

visti ed applicati gli artt. 2599 c.c. e 700 c.p.c.;

p.q.m.

- in parziale accoglimento del ricorso proposto da Petrucco Italia S.r.l., ordina a Natisone Lavori S.r.l. di astenersi dal proseguire nella condotta di adottare comunicazioni commerciali che trasmettano il messaggio per cui l'idea inventiva alla base del dispositivo denominato GUIDO sarebbe riconducibile alla stessa Natisone Lavori S.r.l.;
- fissa in € 300,00 la penale che a norma dell'art. 614 bis c.p.c. che la resistente sarà tenuta a versare per ogni giorno, successivo alla comunicazione della presente ordinanza, in cui attraverso la divulgazione di comunicazioni commerciali del genere suddetto si realizzerà la violazione dell'inibitoria in questa sede disposta;
- ordina a Natisone Lavori S.r.l. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sui siti, dalla stessa gestiti, www.natisonelavori.com e www.ponteguido.com, assegnando all'uopo termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- compensa in misura della metà le spese di lite, condannando Natisone Lavori S.r.l. alla refusione in favore di Petrucco Italia S.r.l. della residua quota che liquida in € 2.545,00 per compensi ed € 272,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 16 luglio 2019, a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.



Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Trieste, 20 settembre 2019

Il Giudice
dott. Roberta Mastropietro

